



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 04/12/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Dietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterio	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COFFECELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Maria	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo JACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENNI: MARRAZZO - DE ANGELIS - FICHERA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 892

Oggetto:

Approvazione delle Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagna vitivinicola dal 2008/2009 al 2012/2013.



Oggetto: Approvazione delle Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. *Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013.*

*LA GIUNTA REGIONALE*

*SU PROPOSTA* dell'Assessore all'Agricoltura;

*VISTA* la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

*VISTA* la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

*VISTO* il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

*VISTO* il decreto ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

*VISTO* il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

*VISTO* l'articolo 11 del sopracitato regolamento (CE) n. 479/2008, che prevede la concessione del sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti subordinatamente alla presentazione, da parte degli Stati membri dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 109 del medesimo regolamento;



VISTO l'articolo 75 del sopracitato regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, tra l'altro, del regime di aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti;

VISTO il decreto del MIPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008 con il quale, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

DATO ATTO che all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto MIPAAF n. 2553/2008 è stabilito rispettivamente che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino le determinazioni per l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione e che le medesime siano trasmesse al MIPAAF per l'acquisizione di un parere non vincolante di conformità alla normativa comunitaria;

VISTA la D.G.R. n. 431 del 27 marzo 2001, concernente l'approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della Regione Lazio;

CONSIDERATO che, con la campagna vitivinicola 2007/2008, si è conclusa l'applicazione delle disposizioni dettate dal Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti approvato con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 625 del 8 luglio 2005, modificata dalla Deliberazione n. 873 del 11 ottobre 2005;


DATO ATTO che permangono tuttora alcuni punti di considerevole debolezza della vitivinicoltura regionale, tra i quali:

- la presenza ancora forte di forme di allevamento legate ad un mercato ed a condizioni strutturali del passato, che si traducono in svantaggi assoluti in termini di costi;
- assortimenti varietali e clonali non sempre opportuni a produrre vino di buona qualità e nelle tipologie richieste dal mercato secondo le attuali tendenze;
- insufficiente meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta anche in aree dove le condizioni operative ne consentirebbero l'uso;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per perseguire, mediante nuove *Disposizioni applicative* del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, alcuni importanti obiettivi che consentano di esprimere appieno le potenzialità della filiera vitivinicola del Lazio, nonché aumentare la competitività dei produttori laziali di vino;

CONSIDERATO che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, le finalità delle nuove *Disposizioni applicative* del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti debbono essere rivolte principalmente:

- ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- a ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- a favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale, dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;



*RITENUTO* di concedere il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione esclusivamente per gli interventi sui vigneti ricadenti nelle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine o ad Indicazione Geografica, e finalizzati:

- a) alla riconversione varietale, anche mediante il sovrainnesto;
- b) alla diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) al miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale non beneficia del sostegno comunitario visto che il medesimo rinnovo non costituisce intervento di ristrutturazione e riconversione;

*DATO ATTO* che le spese riconoscibili al contributo comunitario, indicate nell'*Allegato n. 1* composto di numero 33 pagine allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione, anche provvisoria, delle domande ammissibili a finanziamento, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti, ecc.) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande;

*CONSIDERATO* che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 - non cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti al contempo le medesime superfici ed operazioni - può essere erogato soltanto nelle forme e nell'entità di:

- contributo del 50 % ai costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
- compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alle azioni di intervento che comportano l'estirpazione di vigneti o che prevedono la pratica del sovrainnesto.

Detta compensazione è riconosciuta sotto forma di una delle seguenti possibilità:

- a) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo di tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;
- b) indennizzo pari ad un valore inferiore al 100% dell'importo calcolato sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000;


*RITENUTO* necessario specificare che, ai sensi del decreto del MIPAAF n. 2553/2008, articolo 8, comma 5, l'importo medio, a livello regionale, del sostegno ammissibile per ettaro non può superare gli 8.600,00 Euro per ettaro ;

*VISTA* la circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 avente per oggetto: "Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti";

*CONSIDERATO* che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo pagatore;

*CONSIDERATO* che, in conformità al decreto del MIPAAF n. 2553/2008, occorre:

- individuare le categorie di soggetti autorizzate alla presentazione delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- stabilire la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e/o di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, assicurando comunque che detta superficie sia almeno di 0,50 ettari per le domande presentate in forma singola, ovvero di 0,30 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie agricola utilizzata a vigneto di almeno un ettaro;
- stabilire il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;



- determinare l'entità del sostegno comunitario per ciascuna azione di intervento;
- stabilire che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti venga riconosciuto alla maniera forfettaria o sulla base della rendicontazione prodotta;
- individuare delle priorità a cui attribuire un punteggio al fine della graduatoria regionale delle domande approvate e ammesse a finanziamento;
- stabilire che l'erogazione del sostegno comunitario da parte di AGEA, in qualità di Organismo pagatore, avvenga anticipatamente alla realizzazione degli interventi approvati e ammessi al finanziamento, ovvero ad avvenuto accertamento finale dei medesimi;
- determinare il numero minimo di ceppi per ettaro per gli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti;

*CONSIDERATO* che con nota prot. n. 154120 del 14/10/2008, è stata trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali copia delle "Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/1999 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013", al fine di acquisire il parere non vincolante di conformità di dette Disposizioni applicative alla normativa comunitaria, così come previsto all'articolo 1, comma 3 del decreto del MIPAAF n. 2553/2008;

*DATO ATTO* che nella seduta del 30 ottobre 2008, convocata presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stato condiviso il testo definitivo delle *Disposizioni applicative* di cui sopra;

*DATO ATTO* che con la "Scheda 2", parte integrante del *Allegato n. 1*, sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste nelle *Disposizioni applicative*;

*DATO ATTO* che i costi minimi di cui alle sopracitate tabelle trovano al momento applicazione nell'ambito della proposta delle *Disposizioni applicative* in considerazione che detti costi giustificano, a livello regionale, il sostegno comunitario mediamente erogabile di Euro 8600,00 ad ettaro, quale importo riconosciuto in forma forfettaria ed inferiore al 50% dei costi medesimi;

*RITENUTO* di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, le "Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/1999 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013", di cui all'*Allegato n. 1*;

*PRESO ATTO* che con successivi provvedimenti si provvederà, anche d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, a definire le modalità di attuazione delle *Disposizioni applicative* ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

*CONSIDERATO* che sono state esperite le procedure di concertazione in data 19 settembre 2008;

*all'unanimità*

*DELIBERA*

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:



892 4 DIC. 2008 *M*

1. di approvare le “*Disposizioni regionali applicative (DRA) del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/1999 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013*”, di cui all’*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successivi provvedimenti si provvederà, anche d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, a definire le modalità di attuazione delle *Disposizioni applicative* di cui al precedente *punto 1*. ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).


IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ALLEGATO N. 1  
RICONVERSIONE E R

ROMA 5 DIC. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 892 *Pr*  
DEL 4 DIC. 2008

*Allegato n. 1*



**REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA**

**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**


**AREA PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE ED AGROALIMENTARI**

REGIONALI (DRA)

**Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/1999 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".**


IL PRESENTE ALLEGATO n. 1 E' COMPOSTO DI N. 33 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE  
Dr. GINO SETTIMI



## INDICE

1. <i>Termini e definizioni</i>	<i>pag 3</i>
2. <i>Finalità</i>	<i>pag 4</i>
3. <i>Ambito di applicazione e durata delle Disposizioni applicative</i>	<i>pag 5</i>
4. <i>Soggetti ammissibili al sostegno comunitario</i>	<i>pag 6</i>
5. <i>Tipologie di intervento e regime di sostegno comunitario</i>	<i>pag 7</i>
6. <i>Presentazione delle domande</i>	<i>pag 9</i>
7. <i>Requisiti per la presentazione della domanda</i>	<i>pag 10</i>
8. <i>Documentazione allegata alla domanda</i>	<i>pag 12</i>
9. <i>Istruttoria della domanda</i>	<i>pag 12</i>
10. <i>Eleggibilità delle spese</i>	<i>pag 13</i>
11. <i>Criteri di priorità</i>	<i>pag 13</i>
12. <i>Erogazione del sostegno comunitario</i>	<i>pag 14</i>
13. <i>Termine di esecuzione degli interventi</i>	<i>pag 14</i>
<i>Tabella 1</i>	<i>pag 15</i>
<i>Tabella 2</i>	<i>pag 16</i>
<i>Tabella 3</i>	<i>pag 17</i>
<i>Tabella 4</i>	<i>pag 18</i>
<i>Scheda 1</i>	<i>pag 19</i>
<i>Scheda 2</i>	<i>pag 26</i>



## 1. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *Disposizioni applicative* si utilizzano le seguenti definizioni:

**AGEA Coordinamento - AGEA Organismo Pagatore:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

**Approvazione (della domanda):** giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

**Beneficiario:** imprenditore agricolo che conduce superfici vitate per uva da vino o detiene diritti di reimpianto, ovvero si trova nelle condizioni di cui al *punto 4.6.3* della D.G.R. n. 431/2001, il quale, presentata la domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 479/2008 nonché secondo le disposizioni e procedure di attuazione delle presenti *Disposizioni applicative*, ottiene il finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.

Per la nozione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

**Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

**Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

**FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

**Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

**Meccanizzazione delle operazioni colturali:** sistema di realizzazione di un impianto viticolo attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno trattato in autoclave e stagionato, o costituita da profilati in ferro.

**Mi.P.A.A.F.:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.)

**Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

**Reimpianto anticipato:** impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato si impegna a:

- a) presentare richiesta di assegnazione di un diritto di reimpianto, secondo le indicazioni contenute al *punto 4.6.3*, lettera b) della D.G.R. n. 431/2001;
- b) estirpare, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il *reimpianto anticipato*, una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella impiantata anticipatamente;

**Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti):** interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnica Economica (UTE) aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.):

**Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata;

**Superficie vitata:** (cfr. art. 75 reg. (CE) n. 555/2008): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) 796/2004 della Commissione.

**Unità Tecnico Economica (UTE):** Ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

**Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto);

**Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue;

**Z.P.S.:** Zone di Protezione Speciale nelle quali devono essere applicate le misure di conservazione transitorie e obbligatorie che il legislatore regionale ha definito con DGR n 363 del 16 maggio 2008, pubblicata sul BURL n. 20 del 28 maggio 2008, in attuazione delle norme comunitarie e nazionali attinenti la tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

## 2. FINALITÀ

Le presenti *Disposizioni applicative (SINTETIZZATE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 PARAGRAFO 2 DEL DECRETO DEL MIPAAF n. 2553/2008, NELLA "SCHEDA 1" ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO)* disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, ed al Titolo II, Capo II, Sezione 2, articoli 6,7,8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008.

L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quello di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

E' condizione indispensabile per la sua applicazione che gli interventi attuati, oltre a rispettare i criteri previsti all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 in termini di condizionalità, pervengano almeno ad una delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sestri d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLE *DISPOSIZIONI APPLICATIVE*

3.1 Le *Disposizioni applicative* sono valide per cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2008/2009. Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Lazio.

**Al fine della attuazione di detto regime deve intendersi, per superficie vitata, la superficie così come definita all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 che stabilisce, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, anche, del regime di aiuto alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.**

Alla determinazione della superficie vitata possono concorrere una o più unità vitate.

Sono fatte salve tutte le norme in materia di utilizzo dei diritti di reimpianto disciplinate dalla D.G.R. n. 431 del 27 marzo 2001.

3.2 Sono ammessi al sostegno comunitario gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

Tale indirizzo trova giustificazione nei seguenti presupposti:

- l'incremento qualitativo della produzione allo scopo di conseguire una più qualificata presenza del vino laziale sui mercati nazionali ed internazionali, anche in considerazione delle mutate richieste di mercato nel corso degli ultimi anni;
- aumento della percentuale di superficie iscritta negli Albi a Denominazione di Origine e negli Elenchi delle Vigne a Indicazione Geografica al fine di accrescere la produzione di vini di qualità e garantire una maggiore sicurezza alimentare;
- consentire l'aumento della superficie media aziendale ad uva da vino salvaguardando il paesaggio e l'ambiente attraverso la valorizzazione della viticoltura laziale atta a produrre vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella regione Lazio, incluse tra quelle classificate per unità amministrativa, o per zona di produzione, elencate nell'allegato "A" della Determinazione dipartimentale 26 agosto 2004 n.1454, pubblicata sul B.U.R.L. n.27 del 30 settembre 2004, parte prima, come integrata con le Determinazioni dipartimentali n. 2868 del 15 dicembre 2005 e n. 2536 del 16 ottobre 2007, e riportate di seguito nella *Scheda 1* allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante, nonché l'utilizzo di varietà di vite da vino classificate idonee con successivi provvedimenti dipartimentali.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto pari almeno ad un ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un *progetto collettivo*.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione dei vigneti è determinata considerando i seguenti aspetti caratterizzanti della vitivinicoltura regionale:

- una produzione frammentata anche a livello di trasformazione e di commercializzazione;

- una dimensione media della superficie vitata particolarmente ridotta, caratterizzata spesso da forme di allevamento non idonee alla meccanizzazione ed a una produzione di qualità.

**3.3** Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 che recita "per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite";
- agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3300 ceppi/ettaro;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 2800 ceppi/ettaro.

L'irrigazione intesa esclusivamente in termini fisiologici di soccorso, e non come tecnica di forzatura, è comunque esclusa dal calcolo del finanziamento concedibile.

**3.4** La disponibilità finanziaria, per ognuna delle previste cinque campagne vitivinicole di attuazione delle presenti *Disposizioni applicative*, è quantificata nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE il 30 giugno 2008.

#### **4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO**

**4.1** Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni che annualmente vengono specificate nelle disposizioni tecniche e procedurali, le persone fisiche o giuridiche che conducono superfici vitate per uva da vino o detengono diritti di reimpianto, ovvero si trovano nelle condizioni di cui al *punto 4.6.3* della D.G.R. n. 431/2001:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica.

Per la nozione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

**Qualora il conduttore non sia proprietario delle superfici vitate oggetto di intervento la domanda deve essere corredata dall'assenso del proprietario.**

**4.2** I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Inoltre il beneficiario del sostegno comunitario in argomento è tenuto a non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il

riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi **5 (cinque) anni** dall'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi.

Come previsto all'articolo 20 del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio i vigneti ristrutturati e riconvertiti devono rispettare i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

## **5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO**

**5.1** Possono usufruire del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una, o più azioni, delle tipologie di intervento di seguito specificate, finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico che gestionale:

a) riconversione varietale realizzata mediante il reimpianto, o il sovrainnesto, di varietà di vite così come definite al *punto 3.2* del presente provvedimento.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti:

- di età inferiore o uguale a quindici anni;
  - purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi;
  - che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento;
  - le cui varietà esistenti non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato;
- b) diversa collocazione realizzata mediante il reimpianto di varietà di vite così come definite al *punto 3.2* del presente provvedimento e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, realizzata anche al fine della modifica delle forme e dei sistemi di allevamento dei vigneti già esistenti al fine di renderli idonei alla meccanizzazione delle operazioni colturali.

Le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b) del presente *punto 5.1* danno luogo alle *azioni* ammissibili al regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come descritte nella *Tabella interventi* di cui alla *Tabella 1* facente parte integrante del presente provvedimento.

Le *azioni* vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali (sesti di impianto, forme di allevamento, ecc.). Devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *certificato e/o* di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *standard* prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e devono garantire la meccanizzazione del vigneto. La tipologia dell'impiantistica ed i sistemi di allevamento devono rispondere, in termini generali, alle tecniche di realizzazione oggi note, atte a consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, a creare pareti vegetative uniformi che consentano la penetrazione della luce, la circolazione dell'aria e una ottimale distribuzione dei prodotti antiparassitari.

E' consentito l'utilizzo esclusivo di una sola varietà di vite da vino, individuata tra quelle di cui al *punto 3.2* del presente provvedimento, purché, nell'insieme della superficie vitata aziendale iscritta o da iscrivere ad un determinato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica, la varietà utilizzata incida per una quota percentuale non superiore a quella massima ammessa dal disciplinare di produzione di riferimento.

Entro il terzo anno o, in caso di sovrainnesto, entro il secondo anno, dalla realizzazione degli interventi il beneficiario è tenuto all'iscrizione delle superfici agli Albi delle Denominazioni di Origine ed agli Elenchi delle Indicazioni Geografiche.

**Le azioni che prevedono la realizzazione di una superficie vitata attraverso l'assegnazione di un diritto di reimpianto anticipato ai produttori che si impegnano ad estirpare una**



equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quello in cui tale superficie è stata impiantata, sono ammissibili al contributo, di cui al successivo *punto 5.3*, lettera *a)* del presente provvedimento, solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato. Per dette azioni non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al *punto 5.3* lettera *b)* del presente provvedimento.

5.2 In conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 479/2008, art. 92, paragrafo 5, secondo comma ed al regolamento (CE) n. 555/2008, art. 64, paragrafo 1 l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. Tale condizione è garantita attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione. Pertanto, qualora l'esercizio di detta tipologia di diritti di reimpianto comporti una resa per ettaro superiore alla resa dei vigneti che hanno originato il diritto di reimpianto medesimo, occorre ridurre la superficie da vitare in modo proporzionale alla resa prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, secondo le modalità indicate, a titolo esemplificativo, nella *Tabella rese* di cui alla *Tabella 2* facente parte integrante del presente provvedimento.

5.3 Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme di:

- a) **contributo** per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento, così come individuate nella richiamata *Tabella interventi* di cui alla *Tabella 1* facente parte integrante del presente provvedimento;
- b) **indennizzo per le perdite di reddito** conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto nell'entità massima stabilita nel successivo *punto 5.5*.

5.4 Il calcolo del contributo e dell'indennizzo per le perdite di reddito non supera rispettivamente il 50% ed il 100% delle voci di cui alle lettere *a)* e *b)* del *punto 5.3*.

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni ed è **riconosciuto in forma forfettaria**.

Il predetto sostegno comunitario è comprensivo del contributo e (laddove la singola azione lo preveda) dell'indennizzo per le perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati.

Nella tabella di cui alla *Tabella 3* facente parte integrante del presente provvedimento vengono indicati a titolo esemplificativo i costi minimi per la realizzazione di ciascuna azione di intervento prevista nelle presenti *Disposizioni applicative*. L'ammontare dell'indennizzo per le perdite di reddito nonché l'ammontare del sostegno o del contributo è riferito ad un "impianto tipo" di ettari 1,00 con una densità d'impianto pari a 3300 ceppi/ettaro.

Nelle *Tabelle esemplificative* nn. 1+5 di cui alla *Scheda 2* facente parte integrante del presente provvedimento, sono descritte a titolo esemplificativo le analisi dei costi minimi necessari per la realizzazione di interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste nelle *Disposizioni applicative*, e riferiti all'impianto tipo considerato e/o alla tipologia di intervento ed al codice azione indicati in ciascuna tabella.

5.5 L'indennizzo per le perdite di reddito, di cui al *punto 5.3*, lettera *b)* del presente provvedimento, è quantificato sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini

della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e sulla base della resa media regionale delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'art. 2 del regolamento (CE) 1282/2001 della Commissione, riferita al quinquennio 2003/2007.

**L'indennizzo per le perdite di reddito è comunque corrisposto nella misura di Euro 860,00 ad ettaro**, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria, utilizzabile nel corso della applicazione delle presenti *Disposizioni applicative*, come prevista nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) alla Commissione UE il 30 giugno 2008.

Detto indennizzo è riconosciuto per due campagne vitivinicole per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate e per una campagna vitivinicola per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto.

L'indennizzo per le perdite di reddito, nonché il contributo per l'intervento di estirpazione di superfici vitate (qualora la singola azione lo preveda), sono concedibili esclusivamente qualora detto intervento di estirpazione o della pratica del sovrainnesto vengano effettuati a partire dalla data di comunicazione prevista al *punto 9.2* del presente provvedimento.

**5.6 L'importo del sostegno comunitario alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti non supera, a livello regionale, mediamente gli 8.600,00 Euro ad ettaro.**

## 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

**6.1** Fermo restando quanto previsto dal DM n°2553/2008 articolo 2, comma 1 e dalla circolare AGEA in qualità di Organismo di Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 l'Organismo Pagatore AGEA definirà d'intesa con la Direzione Regionale Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura specificazioni riguardanti:

a) il modello di domanda tenuto conto delle peculiarità previste dalle presenti *Disposizioni applicative*;

b) le modalità di presentazione delle domande ivi comprese le strutture presso le quali le stesse devono essere inoltrate;

c) i controlli relativi alla ricevibilità ed alla ammissibilità delle domande al fine della verifica dei requisiti prescritti ivi compresi quelli concernenti la conformità alle presenti *Disposizioni applicative*;

d) le modalità di controllo per la verifica che le opere realizzate siano conformi a quelle approvate e finanziate.


**6.2** Le domande di sostegno comunitario possono essere presentate in *forma singola* o in *forma collettiva*.

**6.3** La presentazione delle domande in *forma collettiva* è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di "soggetto promotore" (associazioni di imprenditori agricoli, organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, cooperative agricole, consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica) il quale è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in *forma collettiva*, effettuata dal "soggetto promotore", deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande redatte in *forma singola* di ciascun partecipante.

La presentazione delle domande in *forma collettiva* avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- la domanda collettiva deve interessare almeno 5 soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3.00;



per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in *forma collettiva*. L'ambito territoriale della domanda in *forma collettiva* è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.


La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in *forma collettiva* non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima, purché l'insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore ad ettari 3.00.

**Il ruolo del “soggetto promotore” della domanda in forma collettiva termina all’atto della comunicazione dell’esito istruttorio, di cui al punto 8.2 del presente provvedimento, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell’Amministrazione competente con il “soggetto promotore” della domanda in forma collettiva.**

## 7. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sulla base della circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 avente per oggetto: “attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti” è **condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all’interno dell’Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.**


**Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo Pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).**



**7.1** Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono inoltre essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008:

**7.2** Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente inoltre:

- a) garantisca il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti;
- b) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995:



c) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;
- possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita ed abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 431/2001, *punto 4.6.3, lettera a) (estirpazione e successivo reimpianto)*;
- possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita ed abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 431/2001, *punto 4.6.3, lettera b) (reimpianto anticipato)*.
- possieda un vigneto ben strutturato, di età inferiore o uguale a quindici anni ed abbia presentato, ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 431/2001, domanda per il rilascio dell'autorizzazione al sovrainnesto, ovvero sia già in possesso di detta autorizzazione;
- sia titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente da una superficie aziendale equivalente estirpata in coltura pura;
- sia titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio trasferito da un'altra azienda e proveniente da una superficie equivalente estirpata in coltura pura;

d) abbia provveduto a notificare all'Area Decentrata Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura gli eventuali aggiornamenti delle superfici vitate e non abbia violato, le vigenti norme in materia di impianti e reimpianti di vigneti;

e) abbia presentato, per l'UTE ove ricade l'intervento, la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 e al D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004 recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle medesime dichiarazioni, riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella per la quale rivolge domanda di sostegno comunitario.

I soggetti, titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti, ovviamente, a produrre copia della *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.



f) la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati debbono consentire il rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. (definite con DGR n. 363 del 16 maggio 2006 e delimitate con DGR 651 del 19 luglio 2005), nonché delle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di **valutazione di incidenza** prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006. In particolare se gli interventi programmati riguardano le azioni A2 e B2 definite nella *Tabella interventi* di cui alla *Tabella 1* del presente provvedimento occorre considerare i seguenti casi di specie che possono configurarsi:

- gli interventi che si intende realizzare **non ricadono** all'interno delle ZPS e pertanto, se approvati, possono essere eseguiti;
- gli interventi che si intende realizzare **ricadono** all'interno delle ZPS e **non consentono il rispetto** delle disposizioni previste dalla DGR 363 del 16/05/2008; pertanto essi non possono essere approvati;
- gli interventi che si intende realizzare **ricadono** all'interno di una qualsiasi ZPS ma **consentono** il rispetto delle disposizioni previste dalla DGR 363 del 16/05/2008. In tal caso il richiedente deve produrre il parere di *valutazione di incidenza* degli interventi programmati, rilasciato dal competente Assessorato Regionale all'Ambiente e Cooperazione in attuazione della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, Art. 6, Comma 3 e del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, art. 5 e successive modifiche.

## 8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

**8.1** Salvo successive disposizioni emanate dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore e d'intesa con la Direzione Regionale dell'Assessorato Agricoltura, le domande di sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti devono essere corredate della documentazione di seguito specificata:

### *8.1.1 Domanda presentata in forma singola:*

- a) certificato attestante l'iscrizione al Registro delle imprese;
- b) visura catastale, o atto equipollente, attestante il possesso fondiario delle particelle catastali sulle quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione del vigneto;
- c) copia della mappa catastale riguardante le particelle sulle quali sono programmati gli interventi di ristrutturazione;
- d) planimetria del vigneto da estirpare (per gli interventi che prevedono l'operazione colturale di estirpazione), in scala 1:2000;
- e) planimetria del vigneto dopo gli interventi programmati, in scala 1:2000;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora la domanda sia presentata da una società;
- g) copia della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino di cui al D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004, inerente l'U.T.E. ove ricade l'intervento, riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella per la quale rivolge domanda di sostegno comunitario;
- h) parere di valutazione di incidenza rilasciato dall'Assessorato regionale all'Ambiente e Cooperazione, qualora ricorrano le condizioni descritte al *punto 7.1 lettera f)* del presente provvedimento;


### *8.1.2 Domanda presentata in forma collettiva:*

- a) la domanda in forma singola di ciascun partecipante corredata della documentazione di cui al *punto 8.1.1* del presente provvedimento;
- b) l'atto di adesione con cui ciascun partecipante autorizza il *Soggetto promotore* ad includere la propria domanda nel "*progetto collettivo*";
- c) la rappresentazione su cartografia in scala 1:100.000, o in scala di maggior dettaglio, relativa alla localizzazione degli interventi previsti dal "*progetto collettivo*".

**8.2** In adempimento dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente preposto all'accoglimento delle domande, qualora sia già in possesso di tutta la documentazione prevista in domanda, o di parte di essa, è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni. Nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 la documentazione sopra descritta può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.

## 9. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

**9.1** Con l'istruttoria della domanda, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi alle presenti *Disposizioni applicative* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione delle medesime. Per approvazione della domanda deve intendersi l'esito positivo dell'istruttoria.



**9.2** L'approvazione o la non approvazione, a seguito dell'istruttoria svolta, della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce concessione del finanziamento, in quanto, il finanziamento medesimo è subordinato alla graduatoria regionale di merito di cui al *punto 11.3* del presente provvedimento.

## **10. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE**

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data della comunicazione prevista al *punto 9.2* del presente provvedimento, con cui l'interessato è informato che la propria domanda al regime di sostegno comunitario è stata approvata, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della medesima domanda qualora la stessa risulti approvata e finanziata.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi. Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi approvati e finanziati di cui al *punto 13* del presente provvedimento.

## **11. CRITERI DI PRIORITÀ**

**11.1** Ai fini della concessione del sostegno comunitario sono posti in essere i seguenti due procedimenti:

- a) definizione di graduatorie provinciali di merito;
- b) definizione della graduatoria regionale di merito.

**11.2** La graduatoria provinciale di merito è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza della *Tabella dei criteri di selezione* di cui alla *Tabella 4* facente parte integrante del presente provvedimento.

Detti singoli punteggi sono stati determinati nel rispetto delle finalità del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ossia di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

Attribuito il punteggio è redatto un elenco per ogni singola provincia delle domande approvate, ordinato in modo decrescente.

Il punteggio attribuito è riferito alla data della domanda.

**11.3** La graduatoria regionale di merito è definita attraverso:

- la determinazione alla data del 1° agosto di ogni campagna vitivinicola di attuazione delle presenti *Disposizioni applicative*, dei singoli potenziali vitivinicoli provinciali;
- la ripartizione a livello provinciale delle risorse finanziarie annualmente disponibili calcolata sulla base della percentuale di incidenza dei singoli potenziali vitivinicoli provinciali rispetto a quello regionale. Qualora da detta ripartizione provinciale risulti una disponibilità di risorse non utilizzate da una o più provincie, tale nuova risorsa è ripartita in percentuale alle rimanenti provincie per le quali la dotazione finanziaria iniziale non è risultata sufficiente per finanziamento di tutte le domande ritenute ammissibili al sostegno comunitario. Detta ulteriore ripartizione è determinata in considerazione dell'incidenza del potenziale viticolo della provincia interessata su un totale pari a 100. La percentualizzazione è applicata sul totale della risorsa resasi disponibile;
- redazione di un elenco riepilogativo regionale delle domande approvate e finanziabili ordinato secondo un punteggio decrescente.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano l'età anagrafica inferiore. In particolare si attribuisce alla domanda interessata un punteggio di merito inversamente proporzionale all'età anagrafica del

richiedente, che è dato dal valore di riferimento "100" detratto dell'età anagrafica del richiedente medesimo. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto giuridico, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante del soggetto medesimo.

L'approvazione della graduatoria regionale di merito fissa, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e della ripartizione provinciale delle medesime, l'entità della spesa totale liquidabile per la campagna vitivinicola interessata.

**11.4** La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA Organismo Pagatore tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non sono inserite nell'eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie per la medesima campagna vitivinicola.

## **12. EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO**

Nell'ambito delle cinque campagne vitivinicole di attuazione delle presenti *Disposizioni applicative* il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato da AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

**In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno è effettuata unicamente in modo anticipato rispetto alla realizzazione degli interventi, consentendo al beneficiario di ottenere il 100% del sostegno medesimo, a condizione che:**

- sia stato portato a termine ogni precedente intervento insistente sulla stessa particella catastale indicata nella domanda di cui al *punto 6* del presente provvedimento, e per il quale intervento il beneficiario abbia ottenuto nel corso di attuazione delle presenti *Disposizioni applicative* ovvero nel corso della precedente fase di programmazione (campagne vitivinicole dalla 2000/2001 alla 2007/2008) il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il beneficiario abbia costituita una cauzione a favore dell'AGEA in qualità di Organismo Pagatore pari al 120% del sostegno stesso;
- l'esecuzione degli interventi sia iniziata.

Il pagamento del sostegno comunitario è totale ed è concesso in un'unica soluzione.

## **13. TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo.

## TABELLA INTERVENTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	CODICE AZIONE
<b>A - Riconversione varietale</b> (cambio di varietà di vite da vino ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite da vino non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato <b>sulla stessa unità vitata, con diverse varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	A.1
	REIMPIANTO CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO di un vigneto con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali	A.3
	SOVRAINNESTO di un vigneto di uva da vino di età uguale o minore di 15 anni, in buono stato vegetativo, con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	A.4
<b>B - Ristrutturazione</b> (Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti da uva da vino)	ESTIRPAZIONE di un vigneto e REIMPIANTO con le <b>stesse varietà di vite da vino realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione</b> (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	B.1
	REIMPIANTO CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO di un vigneto con varietà di uva da vino in una <b>diversa collocazione</b> , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) <b>mantenendo le stesse varietà di vite da vino</b> e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di un vigneto di uva da vino in una <b>diversa collocazione</b> , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) <b>mantenendo le stesse varietà di vite da vino</b> e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali	B.3
	ADEGUAMENTO del vigneto di uva da vino alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la <b>modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente</b> esclusa l'ordinaria manutenzione.	B.4
<b>- C - Riconversione varietale + Ristrutturazione</b>	SOVRAINNESTO di vigneto di uva da vino di età uguale o minore di 15 anni, in buono stato vegetativo, con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> ed ADEGUAMENTO del vigneto, alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la <b>modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente</b> esclusa l'ordinaria manutenzione.	C.1

## TABELLA RESE

A	VIGNETO DI ORIGINE (ESTIRPATO)		B	VIGNETO DI DESTINAZIONE (DOPO LA RISTRUTTURAZIONE)	
	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 1 (RESA IN HI Ha*)		A SUPERFICIE	DESTINAZIONE PRODUTTIVA
TAVOLA	R 1	A	IGT	R2 ≤ R1	B = A
			DOC	R2 < R1	B = A
IGT	R 1	A	IGT	R2 ≤ R1	B = A
			DOC	R2 > R1	B = A(R1/R2)
DOC	R 1	A	DOC	R2 ≤ R1	B = A
				R2 > R1	B = A(R1/R2)

\* Resa ettoltri (HI) ad ettaro (Ha) = quintali (100 Kg) di uva prodotta moltiplicato per la resa massima delle uve in vino, indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

Superficie A = superficie del vigneto estirpato

Superficie B = superficie del vigneto dopo la ristrutturazione

R1 = resa in ettoltri del vigneto A

R2 = resa in ettoltri del vigneto B

TABELLA ESEMPLIFICATIVA E RIEPIOGATIVA DEI COSTI MINIMI AD ETTARO

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE		Totale costi delle opere (a + b) €/Ha	Ammontare dell' indennizzo per le perdite di reddito €/Ha (3)	Ammontare del sostegno comunitario o contributo [(c : 2) + d] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha			
	<i>a</i>	<i>b</i>			
A.1	1.597,54	21.503,15	23.100,69 (1)	1.720,00	13.270,35
A.2	//	21.423,28	21.423,28 (1)	//	10.711,64
A.3	//	21.423,28	21.423,28 (1)	//	10.711,64
A.4	//	4.922,40	4.922,40 (2)	860,00	3321,20
B.1	1.597,54	21.503,15	23.100,69 (1)	1.720,00	13.270,35
B.2	//	21.423,28	21.423,28 (1)	//	10.711,64
B.3	//	21.423,28	21.423,28 (1)	//	10.711,64
B.4	//	6.893,67	6.893,67 (1)	//	3.446,83
C.1		11.816,07	11.816,07 (2)	860,00	6.768,03

(1) Riferito ad un "impianto tipo" esemplificativo di ettari 1.00.00 con una densità d'impianto pari a 3.300 ceppi/ettaro.

(2) Riferito ad un "impianto tipo" esemplificativo di ettari 1.00.00 con una densità d'impianto pari a 2.800 ceppi/ettaro.

(3) In applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, articolo 11, comma 4, lettera a), la compensazione ai produttori per le perdite di reddito, conseguenti l'esecuzione delle misure che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto, è **quantificata in base al punto 5.5 delle presenti Disposizioni applicative e comunque per un importo di 860,00 € ad ettaro.**

Detto indennizzo è riconosciuto come segue:

a) per due campagne vitivinicole, **per € 1.720,00 ad ettaro**, per quanto attiene le azioni A.1 e B.1;

b) per una campagna vitivinicola, **per € 860,00 ad ettaro**, per quanto attiene le azioni A.3 e C.1.

**AI SENSI DEL DECRETO DEL MIPAAF N. 2553 DEL 8 AGOSTO 2008, ARTICOLO 8, COMMA 5 L'IMPORTO MEDIO, A LIVELLO REGIONALE, DEL SOSTEGNO COMUNITARIO AMMISSIBILE NON PUÒ SUPERARE GLI 8.600,00 EURO PER ETTARO.**

## TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE.

La seguente tabella specifica le priorità riconosciute ed il relativo punteggio.

<b>Descrizione Priorità riconosciuta</b>	<b>Punteggio</b>
Soggetto aderente ad un progetto collettivo	15
Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni.	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali.	10
Aziende con rapporto Sup vitata/SAU maggiore del 50%	10
Terreni oggetto della riconversione e ristrutturazione terrazzati	10
Densità dei ceppi maggiore di 3.700 ceppi/ha	5
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	5
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 Misura 214 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto	2

A parità di punteggio verrà considerata la minore età anagrafica del beneficiario.



## ***SCHEDA 1***

SINTESI DELLE *DISPOSIZIONI APPLICATIVE* DEL REGIME DI SOSTEGNO  
COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI  
VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 479/2008 DEL  
CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008. CAMPAGNE VITIVINICOLE DAL 2008/2009 AL  
2012/2013.





## 1. SPECIFICHE TECNICHE:

### 1.1 AREA DI INTERVENTO:

- intero territorio regionale

### 1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP

- Sì

### 1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela e valorizzazione vini do e ig;



### 1.4 VARIETÀ:

- le varietà di uva da vino sono quelle autorizzate nella regione Lazio e riportate nella tabella seguente:

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore	Sinonimo Riconosciuto
001	ABBUOTO	Nero	-
002	AGLIANICO	Nero	GLIANICA, GLIANICO, ELLANICO, ELLENICO
009	ALEATICO	Nero	-
010	ALICANTE	Nero	(051)CANNONAU, (236) TOCAL ROSSO N., CANNONAO, GARNACHIA TINTA, GRANACCIA, GRENACHE, GUARNACCIA.
019	BARBERA	Nero	-
023	BELLONE	Bianco	CACCHIONE
032	BOMBINO BIANCO	Bianco	OTTENESE
033	BOMBINO NERO	Nero	-
042	CABERNET FRANC	Nero	-
043	CABERNET SAUVIGNON	Nero	-
048	CANAIOLO BIANCO	Bianco	DRUPEGGIO
049	CANAIOLO NERO	Nero	-

054	CARIGNANO	Nero	-
060	CESANESE COMUNE	Nero	-
061	CESANESE D'AFFILE	Nero	-
298	CHARDONNAY	Bianco	-
062	CILIEGIOLO	Nero	MORETTONI
079	FALANGHINA	Bianco	-
081	FIANO	Bianco	-
095	GRECHETTO	Bianco	-
096	GRECHETTO ROSSO	Nero	-
097	GRECO	Bianco	-
098	GRECO BIANCO	Bianco	-
099	GRECO NERO	Nero	MAGLICCONI, GREGU NIEDDU
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA	Bianco	-
132	MALVASIA BIANCA LUNGA	Bianco	-
133	MALVASIA DEL LAZIO	Bianco	MALVASIA PUNTINATA
299	MANZONI BIANCO	Bianco	INCROCIO MANZONI 6.0.13
146	MERLOT	Nero	-
150	MONTEPULCIANO	Nero	-
151	MONTONICO BIANCO	Bianco	MANTONICO
153	MOSCATO BIANCO	Bianco	MUSCAT BLANC A PETIT GRAIN, MUSCAT DE CHAMBAVE
281	MOSCATO DI TERRACINA	Bianco	-
157	MOSTOSA	Bianco	-
168	NERO BUONO	Nero	-
176	OLIVELLA NERA	Nero	-
181	PASSERINA	Bianco	-
184	PECORINO	Bianco	VISSANELLO
335	PETIT VERDOT	Nero	-
193	PINOT BIANCO	Bianco	-
194	PINOT GRIGIO	Grigio	-
195	PINOT NERO	Nero	-
199	PRIMITIVO	Nero	ZINFANDEL
210	RIESLING	Bianco	-
209	RIESLING ITALICO	Bianco	-
218	SANGIOVESE	Nero	SANGIOVETO
221	SAUVIGNON	Bianco	-
225	SCIASCINOSO	Nero	-
221	SYRAH	Nero	SHIRAZ
235	TOCAL FRULIANO	Bianco	TOCAL ITALICO
239	TREBBIANO DI SOAVE	Bianco	(254) VERDICCHIO BIANCO B., TURBIANA, TREBBIANO DI LUGANA
240	TREBBIANO GIALLO	Bianco	ROSSETTO
254	TREBBIANO TOSCANO	Bianco	(025) BIANCAME B., PROCANICO
253	VERDELLO	Bianco	-
254	VERDICCHIO BIANCO	Bianco	TREBBIANO DI LUGANA, (239) TREBBIANO DI SOAVE B.
258	VERMENTINO	Bianco	(190) PIGATO, (080) FAVORITA
261	VERNACCIA DI S. GIMIGNANO	Bianco	-
227	VIANELLO	Bianco	-
346	VIOGNER	Bianco	-
402	PETIT MANSONG	Bianco	-
344	TANNAI	Nero	-
345	TEMPRANILLO	Nero	-
156	MOSCATO ROSA	Rosa	-

nonché quelle eventualmente classificate idonee con successivi provvedimenti dipartimentali.



### 1.5 FORME DI ALLEVAMENTO:

- **Previste** :
  - a spalliera/filare (Guyot Cordone Speronato o sistemi di potatura similari)
  - Cortina semplice
  - Cortina Doppia o GDG
- **Escluse** :
  - Tendone

### 1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO\*:

Forma di allevamento	Numero minimo ceppi/ha
<b>FILARE</b>	<b>3.300</b>
<b>CORTINA SEMPLICE</b>	<b>3.300</b>
<b>CORTINA DOPPIA O GDG</b>	<b>3.300</b>



### 1.7 SUPERFICIE MINIMA

- domanda singola 0.50 Ha ovvero 0.30 Ha qualora la SAU vitata sia di almeno 1 Ha;
- per aziende all'interno di progetti collettivi la superficie è di 0.30 con almeno 5 partecipanti e 3 ettari di superficie interessata agli interventi.

## 1.8 AZIONI PREVISTE

### A) Riconversione varietale

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	CODICE AZIONE
A - <b><u>Riconversione varietale</u></b> (cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite da vino non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato <b>sulla stessa unità vitata, con diverse varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	A.1
	REIMPIANTO CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO di un vigneto con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali	A.3
	SOVRAINNESTO di un vigneto di uva da vino di età uguale o minore di 15 anni, in buono stato vegetativo, con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> , senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	A.4

### B) Ristrutturazione:

B - <b><u>Ristrutturazione</u></b> (Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti)	ESTIRPAZIONE di un vigneto e REIMPIANTO con le <b>stesse varietà di vite da vino realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione</b> (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.	B.1
	REIMPIANTO CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO di un vigneto con varietà di uva da vino in una <b>diversa collocazione</b> , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) <b>mantenendo le stesse varietà di vite</b> da vino e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di un vigneto di uva da vino in una <b>diversa collocazione</b> , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) <b>mantenendo le stesse varietà di vite</b> da vino e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.	B.3
	ADEGUAMENTO del vigneto di uva da vino alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la <b>modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente</b> esclusa l'ordinaria manutenzione.	B.4

### C) Riconversione varietale + Ristrutturazione

- C - <b><u>Riconversione varietale + Ristrutturazione</u></b>	SOVRAINNESTO di vigneto di uva da vino di età uguale o minore di 15 anni, in buono stato vegetativo, con <b>varietà di vite da vino di maggior interesse enologico e commerciale</b> ed ADEGUAMENTO del vigneto, alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la <b>modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente</b> esclusa l'ordinaria manutenzione.	C.1
---	---	-----

### 1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO:

- MINORE O UGUALE A 15 ANNI
- NUMERO MINIMO DI 2800 CEPPI AD ETTARO

### 1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VARIETALE:

- ENTRO LA FINE DELLA SECONDA CAMPAGNA SUCCESSIVA A QUELLA A CUI È STATA EFFETTUATA L'EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO.

### PRIORITA' RICONOSCIUTE:

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Soggetto aderente ad un progetto collettivo	15
Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni.	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali.	10
Aziende con rapporto Sup vitata/SAU maggiore del 50%	10
Terreni oggetto della riconversione e ristrutturazione terrazzati	10
Densità dei ceppi maggiore di 3.700 ceppi/ha	5
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	5
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 Misura 214 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto	2

A parità di punteggio privilegiare i richiedenti più giovani:

- sì

### 2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

#### 2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI:

- NEL LIMITE MASSIMO DEL 50 %

#### 2.2 % DI INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO:

- MINORE DEL 100 %



### 2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO:

La determinazione della perdita del reddito, è quantificata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e sulla base della resa media regionale delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'Art. 2 del Regolamento (CE) 1282/2001 della Commissione, riferita al quinquennio 2003/2007.

L'indennizzo per le perdite di reddito è comunque corrisposto nella misura di:

- **Euro 860,00/Ha.**

### 2.4 IMPORTO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO:

- **8.600,00 €/ettaro**

### 2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO (FORMA DI RICONOSCIMENTO DELL'AIUTO):

- **Forfettario**

### 2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO (MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO):

- **Anticipatamente alla realizzazione dei lavori**

### 2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO:

**120 % del sostegno comunitario o contributo comunitario anticipato.**





## *Scheda 2*

TABELLE ESEMPLIFICATIVE RELATIVE AI COSTI MINIMI  
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE D' INTERVENTI  
PER IMPIANTI VITICOLI REALIZZATI SECONDO LE  
SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE NELLE *DISPOSIZIONI*  
*APPLICATIVE.*



Nelle **Tabelle** esemplificative nn. 1, 2, 3, 4, e 5 di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi minimi necessari per la realizzazione delle azioni previste nelle *Disposizioni applicative*, riferiti ad un *impianto tipo* considerato e/o alla *tipologia di intervento* ed al *codice azione* indicati in ciascuna tabella.

# TABELLA ESEMPLIFICATIVA n. 1

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLIAMENTO	DENSITA' D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "cordone speronato"	3.300 barbatelle/Ha - S. l.: 1,20 X 2,5 m

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Riconversione varietale	A.1
Ristrutturazione	B.1

## 1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (I.V.A esclusa) €	Costo totale (I.V.A esclusa) €
1	Manodopera per taglio dei tralci e dei ceppi alla base con motosega, rimozione dei fili di orditura, e dei pali intermedi eseguito a mano rimozione pali di testata e relative basette con l'ausilio di trazione meccanica rimozione dei ceppi.		A corpo		1.441,44
2	Smaltimento in discarica dei materiali di risulta (pali e fili ecc.)	m <sup>3</sup>	7	22,30	156,10
				<b>Totale 1)</b>	<b>1.597,54</b>

## 2) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (I.V.A esclusa) €	Costo totale (I.V.A esclusa) €
1	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento per superfici fino a Ha 3.00.	Ha	1.00.00	1.239,50	1.239,50
2	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto, incluso il prelievo del campione di terreno di circa 2-3 Kg/ 2 Ha.	n.	1	110,00	110,00
3	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	n. barbatelle	3.300	0,39	1.287,00
				<b>Totale 2)</b>	<b>2.636,50</b>

## 3) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (I.V.A esclusa) €	Costo totale (I.V.A esclusa) €
1	Pali di testata in legno trattato del diam. 8/10 cm e lunghezza m 2,50.	n.	80	5,81	464,80
2	Basetta in cls. per ancoraggio, da cm. 30x8	n.	80	1,26	100,08
3	Asta in ferro zincato diam. 12 mm e lung. 1,20 mt.	n.	80	2,13	170,40

4	Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 6/8 cm	n.	760	3,67	2.789,20
5	Tutore per barbatella: ferro zincato 120 cm con fermafilo	n.	3.200	0,38	1.216,00
6	Collare inox tendifilo completo diam. 8/10, per palo di testata	n.	160	2,09	334,04
7	Gancio inox completo per tirante palo di testata	n.	160	1,88	300,08
8	Ganci per contenimento fili interni	n.	1.520	0,04	60,08
9	Grappette lunghe per il fissaggio dei collari, aggancio fili portanti sui pali intermedi	n.	1.840	0,03	55,20
10	Griipple small	n.	25	0,99	24,75
11	Griipple medium	n.	25	1,07	26,75
12	Filo di orditura in filo zinco-alluminio mm 3,0 per banchina e allineamento	Kg	232	2,76	640,32
13	Filo di orditura in filo zinco alluminio mm 1,8 per doppio intermedi	Kg	336	2,98	1.001,28
14	Filo di orditura in filo zinco alluminio mm 3,4 per tiranti	Kg	21	2,73	57,33
15	Trasporto materiali	a corpo			700,00
				<b>Totale 3)</b>	<b>7.942,83</b>

#### 4) BARBATELLE

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto e messa in opera di barbatelle di uva da vino innestate, paraffinate, clonate e certificate.	n.	3.300	1,78	5.874,00
				<b>Totale 4)</b>	<b>5.874,00</b>

#### 5) MANODOPERA

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Mano d'opera per: squadro e picchettamento, messa in opera dei pali di testata, pali intermedi, fili di orditura e relativi accessori.	a corpo			3.949,79
				<b>Totale 5)</b>	<b>3.949,79</b>

#### 6) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche	a corpo			1.100,03
				<b>Totale 6)</b>	<b>1.100,03</b>

<b>Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)+4)+5)+6)</b>	<b>€ 23.100,69</b>
---	--------------------

## TABELLA ESEMPLIFICATIVA n. 2

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>	<i>FORMA DI ALLEVAMENTO</i>	<i>DENSITÀ D'IMPIANTO</i>
Ha 1.00.00	filare tipo "cordone speronato"	3300 barbatelle/Ha S. L.: 1,20 X 2,5 m

<i>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</i>	<i>CODICE AZIONE</i>
Riconversione varietale	A.2 – A.3
Ristrutturazione	B.2 – B.3

### 1) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N	<i>Capitolato / Lavori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento per superfici fino a Ha 3.00.	Ha	1.00.00	1.239,50	1.239,50
2	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto, incluso il prelievo del campione di terreno di circa 2-3 Kg/ 2 Ha.	n.	1	110,00	110,00
3	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	n. barbatelle	3300	0,39	1.287,00
<b>Totale 1)</b>					<b>2.636,50</b>

### 2) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N	<i>Capitolato / Lavori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1	Pali di testata in legno trattato del diam. 8/10 cm e lunghezza m 2,50.	n.	80	5,81	464,80
2	Basetta in cls. per ancoraggio, da cm. 30x8	n.	80	1,26	100,08
3	Asta in ferro zincato diam. 12 mm e lung. 1,20 mt.	n.	80	2,13	170,40
4	Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 6/8 cm	n.	760	3,67	2.789,20
5	Tutore per barbatella: ferro zincato 120 cm con fermafilo	n.	3.200	0,38	1.216,00
6	Collare inox tendifilo completo diam. 8/10, per palo di testata	n.	160	2,09	334,04
7	Gancio inox completo per tirante palo di testata	n.	160	1,88	300,08
8	Ganci per contenimento fili interni	n.	1.520	0,04	60,08
9	Grappette lunghe per il fissaggio dei collari, aggancio fili portanti sui pali intermedi	n.	1.840	0,03	55,20
10	Griipple small	n.	25	0,99	24,75
11	Griipple medium	n.	25	1,07	26,75
12	Filo di orditura in filo zinco-alluminio mm 3,0 per banchina e allineamento	Kg	232	2,76	640,32
13	Filo di orditura in filo zinco alluminio mm 1,8 per doppio intermedi	Kg	336	2,98	1.001,28

14	Filo di orditura in filo zinco alluminio mm 3,4 per tiranti	Kg	21	2,73	57,33
15	Trasporto materiali	a corpo			700,00
				<b>Totale 2)</b>	<b>7.942,83</b>

### 3) BARBATELLE

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di barbatelle di uva da vino innestate, paraffinate, clonare e certificate	n.	3.300	1,78	5.874,00
				<b>Totale 3)</b>	<b>5.874,00</b>

### 4) MANODOPERA

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Mano d'opera per: squadro e picchettamento, messa in opera di barbatelle, dei pali di testata, pali intermedi, fili di orditura e relativi accessori.	a corpo			3.949,79
				<b>Totale 4)</b>	<b>3.949,79</b>

### 5) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche	a corpo			1.020,16
				<b>Totale 5)</b>	<b>1.020,16</b>

<b>Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)+4)+5)</b>	<b>€ 21.423,28</b>
--	--------------------

## TABELLA ESEMPLIFICATIVA n. 3

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLINEAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "cordone speronato"	2.800 ceppi/Ha - S. l.: 1,20 X 3 m

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Riconversione varietale (Sovrainnesto)	A.4

### 1) MARZE

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di marze certificate	n.	2.800	0,06	168,00
<b>Totale 1)</b>					<b>168,00</b>

### 2) MANODOPERA

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera specializzata per la predisposizione del ceppo e l'innesto delle marze		a corpo		4.520,00
<b>Totale 2)</b>					<b>4.520,00</b>

### 3) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche		a corpo		234,40
<b>Totale 3)</b>					<b>234,40</b>

<b>Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)</b>				<b>€ 4.922,40</b>	
--	--	--	--	-------------------	--

## TABELLA ESEMPLIFICATIVA n. 4

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITA' D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "cordone speronato"	3300 barbatelle/Ha - S. l.: 1,20 X 2,5 m

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Ristrutturazione (adeguamento vigneti)	B.4

### 1) MATERIALI

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Materiale necessario per l'adeguamento di un vigneto (pali, fili ecc.)		a corpo		3.965,40
				<b>Totale 1)</b>	<b>3.965,40</b>

### 2) MANODOPERA

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del vigneto		a corpo		2.600,00
				<b>Totale 2)</b>	<b>2.600,00</b>

### 3) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche		a corpo		328,27
				<b>Totale 3)</b>	<b>328,27</b>

<b>Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)</b>				<b>€ 6.893,67</b>
--	--	--	--	-------------------

## TABELLA ESEMPLIFICATIVA n. 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITA' D'IMPIANTO
Ha 1.00,00	filare tipo "cordone speronato"	2.800 ceppi/11a - S. l.: 1,20 X 3 m

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Riconversione varietale + Ristrutturazione (sovrainnesto ed adeguamento vigneti)	C.1

### 1) MATERIALI

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Materiale necessario per l'adeguamento del vigneto		a corpo		3.965,40
<b>Totale 1)</b>					<b>3.965,40</b>

### 2) MARZE

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di marze certificate	n	2.800	0,06	168,00
<b>Totale 2)</b>					<b>168,00</b>

### 3) MANODOPERA

N	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera specializzata per la predisposizione del ceppo e l'innesto delle marze		a corpo		4.520,00
2	Manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del vigneto		a corpo		2.600,00
<b>Totale 3)</b>					<b>7.120,00</b>

### 4) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche		a corpo		562,67
<b>Totale 4)</b>					<b>562,67</b>

<b>Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)+4)</b>				<b>€ 11.816,07</b>
---	--	--	--	--------------------

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE  
DR. GINO SETTIMI

